

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 07/V/2007

C (2007) 1829 def.

NON DESTINATO ALLA
PUBBLICAZIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 07/V/2007

che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare

(Domanda presentata dalla Repubblica Francese)

(Dossier REM 03/05)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 07/V/2007

**che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare
(Domanda presentata dalla Repubblica Francese)**

(Dossier REM 03/05)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006²,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio³, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007⁴, e in particolare l'articolo 907,

¹ G U L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

² G U L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

³ G U L 253 dell' 11.10.1993, pag. 1.

⁴ G U L 62 dell'1.3.2007, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 14 settembre 2005, pervenuta alla Commissione il 16 settembre 2005, la Repubblica Francese ha chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'articolo 239 del succitato Regolamento (CEE) n. 2913/92, se sia giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Una società francese (in prosieguo "l'interessato") ha importato, tra il 1° febbraio 2000 e il 29 agosto 2002, apparecchi riceventi per la televisione a colori fabbricati in Thailandia.
- (3) A novembre 1992, a seguito di una denuncia presentata dai produttori di televisori europei, la Commissione ha annunciato l'apertura di un'inchiesta antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di televisori a colori esportati da od originari di Malaysia, Cina, Corea, Singapore, Thailandia e Turchia. L'interessato era nel contempo denunciante e oggetto dell'inchiesta come produttore comunitario, importatore nella Comunità di prodotti fabbricati dai suoi stabilimenti di Thailandia e Singapore e produttore/esportatore in Thailandia e a Singapore attraverso le sue filiali thailandese e singaporiana. Ha pertanto avuto durante l'inchiesta molteplici contatti con la Direzione Generale Commercio della Commissione.
- (4) A seguito dell'inchiesta, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2376/94 del 27 settembre 1994, che istituiva un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Malaysia, della Cina, della Corea, di Singapore e della Thailandia⁵. In seguito è stato istituito un dazio antidumping definitivo dal regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio del 27 marzo 1995.⁶
- (5) Dal 1994 al 2002, l'interessato ha dichiarato i televisori a colori che importava dalla Thailandia come originari di tale paese, beneficiando così di un dazio antidumping ridotto del 3% (aliquota individuale prevista per la sua filiale thailandese). Al riguardo conviene precisare che, ai fini dell'applicazione della normativa antidumping, l'origine di una merce è determinata sulla base delle disposizioni che regolano l'origine non preferenziale delle merci (articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92). D'altra parte, per quanto riguarda i dazi doganali ordinari, l'importazione nella Comunità dei televisori a colori in questione originari della Thailandia beneficiava di un regime preferenziale nel quadro del Sistema delle Preferenze Generalizzate. Perciò, a questi prodotti, nel momento in cui erano scortati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 81 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, da un certificato Form A rilasciato dalle autorità competenti della Thailandia,

⁵ GU L 255 del 1.10.1994, p.50.

⁶ GU L 73 del 1.4.1995, p. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2584/98 del Consiglio del 27 novembre 1998 (GU L 324 del 2.12.1998, p. 1).

poteva essere accordato il trattamento tariffario preferenziale all'atto dell'immissione in libera pratica.

- (6) Nel prosieguo della presente decisione, salvo menzione esplicita contraria, il termine "origine" si riferisce all'origine non preferenziale.
- (7) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di televisori a colori originari della Malaysia, della Cina, della Corea, di Singapore e della Thailandia, è stata presentata dai produttori di televisori della Comunità una domanda di riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore. In occasione dell'inchiesta di riesame, si è concluso che i televisori a colori esportati verso la Comunità dalla filiale thailandese dell'interessato durante il periodo dell'inchiesta di riesame (1° gennaio 1999 – 31 dicembre 1999) non erano originari della Thailandia, ma della Corea o della Malaysia. A seguito di questa inchiesta è stato adottato il regolamento (CE) n. 1531/2002 del Consiglio del 14 agosto 2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica Popolare Cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore⁷. Tale regolamento, entrato in vigore il 30 agosto 2002, assegna ai televisori a colori fabbricati dalla filiale thailandese dell'interessato un'aliquota antidumping definitiva pari allo 0% per quanto riguarda i televisori a colori originari della Corea e della Malaysia ed un'aliquota del 3% per quanto riguarda queste stesse merci originarie della Thailandia.
- (8) In occasione di una missione dell'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) in Thailandia a febbraio 2003, è stato accertato che i televisori a colori importati nella Comunità provenienti dalla filiale thailandese dell'interessato tra il 1° febbraio 2000 e il 29 agosto 2002 avevano incorporati tubi catodici di origine malaysiana e coreana; non essendo prevista per quel periodo nessuna aliquota di dazio antidumping individuale per i televisori a colori originari di questi due paesi e fabbricati dalla citata filiale, era pertanto dovuta l'aliquota del dazio antidumping cosiddetto residuo previsto per i suddetti due paesi (ovvero 23,4% per la Malaysia e 15,1% per la Corea).
- (9) A tale titolo, il 22 febbraio 2005 le autorità francesi hanno chiesto all'interessato il pagamento di un importo pari a 7.955.799 EUR (ovvero 7.544.396 EUR per le importazioni di televisori a colori riconosciuti originari della Malaysia e 411.403 EUR per le importazioni di televisori a colori riconosciuti originari della Corea), somma di cui l'interessato ha chiesto lo sgravio sulla

⁷ GU L 231 del 29.08.2002, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 511/2006 del Consiglio del 27 marzo 2006 (GU L 93 del 31.03.2006, p. 26).

base dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92. A seguito della lettera delle autorità francesi del 28 marzo 2007, in risposta alla lettera della Commissione del 10 gennaio 2007, l'importo in questione è stato ridotto a 7.889.761 EUR (ovvero 7.479.380,74 EUR per le importazioni di televisori a colori riconosciuti originari della Malaysia e 410.380,26 EUR per le importazioni di televisori a colori riconosciuti originari della Corea).

- (10) A sostegno della domanda di sgravio presentata dalle autorità francesi, l'interessato, in applicazione dell'articolo 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93, ha indicato di aver preso cognizione del dossier inviato da tali autorità alla Commissione e di non avere nulla da aggiungervi.
- (11) Nella fattispecie, l'interessato ha addotto, in particolare, come suscettibile di costituire una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, il fatto che la Commissione avrebbe modificato, a partire dal 2001, il proprio approccio riguardo all'interpretazione delle disposizioni legislative in materia di origine delle merci; al momento dell'elaborazione dei regolamenti del 1994 e 1995, la Commissione avrebbe scelto di non applicare, per lo meno nei confronti dell'interessato, le regole particolari in materia di origine di cui all'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e in seguito, a partire dal 2001, avrebbe cambiato approccio e preteso di applicare in modo retroattivo le regole di origine di cui sopra. Le autorità nazionali avrebbero anch'esse seguito questa interpretazione della Commissione. L'interessato sostiene che questi comportamenti costituiscono un'inadempienza da parte della Commissione e delle autorità doganali nazionali interessate. Sostiene altresì di non avere commesso alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta.
- (12) Con lettera del 28 ottobre 2005, la Commissione ha chiesto alcune informazioni supplementari alle autorità francesi. Tali informazioni sono state trasmesse alla Commissione con lettera del 23 maggio 2006 pervenuta alla Commissione il 29 maggio 2006.
- (13) Di conseguenza il procedimento amministrativo è stato sospeso, conformemente agli articoli 905 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2005 e il 29 maggio 2006.
- (14) Con lettera del 4 ottobre 2006, pervenuta all'interessato il 5 ottobre 2006, la Commissione ha informato l'interessato che aveva intenzione di prendere una decisione sfavorevole nei suoi confronti e gli ha precisato le ragioni delle proprie obiezioni.
- (15) Dopo avere consultato il dossier il 19 ottobre 2006 nei locali della Commissione, l'interessato ha preso posizione in merito a dette obiezioni e ha espresso delle osservazioni sul contenuto del dossier con lettera del 3 novembre 2006, pervenuta alla Commissione il 4 novembre 2006.

- (16) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di 9 mesi entro il quale deve essere presa la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.
- (17) Con lettera del 1° dicembre 2006, pervenuta all'interessato il 4 dicembre 2006, la Commissione ha risposto ad alcune osservazioni formulate dall'interessato nella sua lettera del 3 novembre 2006 e gli ha offerto la possibilità di andare a consultare i documenti che non aveva consultato nella sua visita del 19 ottobre 2006.
- (18) Dopo avere nuovamente consultato il dossier il 13 dicembre, l'interessato, con lettera del 20 dicembre 2006, pervenuta alla Commissione nel medesimo giorno, ha comunicato che confermava la posizione già esposta nella corrispondenza precedente.
- (19) Con lettera del 10 gennaio 2007, la Commissione ha chiesto alle autorità francesi di verificare l'importo dei dazi antidumping riscossi e dei quali viene richiesto lo sgravio nel caso in esame. Le cifre dettagliate richieste sono state trasmesse alla Commissione con lettera del 28 marzo 2007, pervenuta alla Commissione il 3 aprile 2007.
- (20) Di conseguenza il procedimento amministrativo è stato sospeso, conformemente agli articoli 905 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, nel periodo compreso tra l'11 gennaio 2007 e il 3 aprile 2007.
- (21) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 16 marzo 2007 nell'ambito del Comitato del Codice Doganale – sezione rimborso – al fine di esaminare il caso in questione.
- (22) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
- (23) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali.
- (24) Per quanto riguarda le argomentazioni relative ad un'inadempienza della Commissione, conviene osservare quanto segue.

- (25) In primo luogo, l'interessato sostiene che per tutto il periodo in questione, e almeno a partire dal mese di novembre 1993, i servizi della Commissione avrebbero disposto di tutti gli elementi per sapere che i televisori a colori importati dalla Thailandia dall'interessato avevano incorporati tubi catodici di valore tale da conferire ai medesimi televisori, conformemente al regolamento (CEE) n. 2632/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione⁸, e a partire dal 1° gennaio 1994, conformemente all'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un'origine non preferenziale malaysiana o coreana, ma che ciononostante essi avrebbero atteso fino alla comunicazione delle conclusioni dell'inchiesta di riesame, ad agosto 2001, per giungere espressamente a questa conclusione.
- (26) Questo cambiamento di prassi deriverebbe da una delle due seguenti ragioni: o i servizi della Commissione hanno inizialmente ammesso l'origine thailandese dei televisori a colori che avevano incorporati tubi catodici malaysiani o coreani prodotti dalla filiale thailandese dell'interessato e importati dall'interessato e hanno escluso consapevolmente l'applicazione delle regole di origine dell'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93, prima di modificare la loro interpretazione cominciando dalla lettera di informazione indirizzata all'interessato il 1° agosto 2001 ("General disclosure document" – allegato 6 della domanda), la cui impostazione è stata confermata dal regolamento (CE) n. 1531/2002, oppure hanno male interpretato le disposizioni normative applicabili e lasciato credere erroneamente all'interessato che poteva dichiarare come originari della Thailandia dei televisori che avevano incorporati tubi catodici malaysiani o coreani, prima di correggere il loro approccio in occasione dell'inchiesta di riesame aperta ad aprile 2000.
- (27) In questo contesto, l'interessato, prima della conclusione dell'inchiesta e dell'istituzione del dazio antidumping provvisorio ad ottobre 1994, avrebbe comunicato ai servizi della Commissione dei dati, in particolare fatture d'acquisto di tubi catodici e un promemoria (redatto dall'International Sourcing Manager dell'interessato) riguardante la sua politica di approvvigionamento, che mostrava che la sua filiale thailandese aveva modificato la propria politica di approvvigionamento riguardo ai tubi catodici.
- (28) A questo proposito occorre osservare quanto segue.
- (29) Per poter essere considerati pertinenti, i dati trasmessi dall'interessato dovevano riferirsi al periodo d'inchiesta iniziale (1° luglio 1991 – 30 giugno 1992) e a televisori a colori esportati verso la Comunità; ora, dai risultati dell'inchiesta, così come pubblicati nei regolamenti (CE) n. 2376/94 e n. 710/95, risulta chiaramente che durante il periodo d'inchiesta la filiale

⁸ GU L 279 del 24.12.1970, p. 35.

tailandese dell'interessato non utilizzava tubi catodici originari della Corea o della Malaysia. D'altro canto, il considerando 27 del regolamento (CE) n. 2376/94 indica molto chiaramente che le conclusioni dell'inchiesta per quanto riguarda l'origine "sono limitate al periodo di riferimento e potrebbero differire quanto alle origini degli apparecchi televisivi a colori in oggetto, nel periodo precedente o seguente il periodo di riferimento". Con questa disposizione, la Commissione alertava in modo molto chiaro gli operatori coinvolti, e quindi anche l'interessato, sul fatto che dovevano essere molto prudenti e vigili in caso di cambiamento delle condizioni di approvvigionamento dei prodotti in questione. La Commissione ritiene pertanto di avere, con questa disposizione, attratto sufficientemente l'attenzione degli operatori interessati e che quindi non può esserle rimproverato di aver contribuito alla errata comprensione dell'interessato.

(30) Inoltre è opportuno osservare che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2376/94 indica molto chiaramente che l'aliquota del 3,1% di cui al punto d) della 2^a tabella è applicabile solo ai "televisori a colori della Thailandia fabbricati dalla" filiale thailandese dell'interessato, il che non lascia sussistere alcuna ambiguità sul fatto che quest'aliquota daziaria sia applicabile solo se i televisori a colori in questione sono effettivamente originari della Thailandia. Lo stesso dicasi per il regolamento n. 710/95 sopraccitato, che ha fissato al 3,0% l'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile ai televisori a colori originari della Thailandia fabbricati dalla filiale thailandese dell'interessato. Inoltre l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2376/94 indica che le parti interessate dal regolamento "possono presentare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore" di detto regolamento. Ora, l'interessato non ha chiesto di essere sentito dalla Commissione né sulla questione del cambiamento di approvvigionamento durante il periodo successivo all'inchiesta, né sulle modalità di determinazione dell'origine dei televisori a colori.

(31) Per quanto riguarda il promemoria di cui al considerando 27 e le fatture di acquisto di tubi catodici cui fa riferimento l'interessato, occorre osservare che tali documenti non figurano nei dossier dell'inchiesta antidumping che ha portato all'adozione dei regolamenti (CE) n. 2376/94 e n. 710/95. Inoltre la Commissione non avrebbe potuto dedurre che l'interessato avrebbe diversificato la totalità, o la maggior parte, dei suoi approvvigionamenti; inoltre, anche se così fosse stato, spettava all'interessato ricorrere alle procedure di riesame specificamente previste per questo genere di situazione⁹, al fine di determinare un dazio

⁹ Si veda l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità Europea (GU L 56 del 6.3.1996, p. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, p. 17).

antidumping individuale per i suoi televisori a colori di origine coreana o malaysiana, cosa che ha omesso di fare.

- (32) Per quanto riguarda il cambiamento di approccio relativo all'applicazione delle regole di origine, la Commissione non ha trovato nel dossier nessun elemento probante a sostegno di questa affermazione.
- (33) A questo proposito, occorre innanzitutto osservare che il considerando 32 del regolamento (CE) n. 2376/94 indica molto chiaramente che la Commissione ha concluso, per quanto riguarda i paesi ad economia di mercato sottoposti alle misure, che "il metodo più adeguato sia di stabilire dazi antidumping per questi paesi secondo la determinazione dell'origine del prodotto ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93". Ciò non lascia alcun dubbio sul fatto che la Commissione ha inteso applicare le disposizioni in questione e non ha quindi voluto escluderle.
- (34) Per quanto riguarda l'applicazione di dette regole, si deve osservare che, come risulta dalla lettura dei regolamenti (CE) n. 2376/94 e n. 1531/2002, la filiale thailandese dell'interessato ha, tra l'inchiesta iniziale e quella di riesame, modificato le sue fonti di approvvigionamento. Le stesse regole sono state applicate in modo identico, ma tenuto conto del cambiamento delle fonti di approvvigionamento, ne derivano naturalmente conseguenze diverse. Da questo fatto non può derivare nessuna situazione particolare.
- (35) Per quanto concerne il fatto che i servizi della Commissione avrebbero indotto in errore l'interessato e gli avrebbero lasciato credere che poteva dichiarare come originari della Thailandia dei televisori a colori che avevano incorporati tubi catodici malaysiani o coreani, occorre osservare che l'interessato non ha prodotto alcuna prova concreta a sostegno di tale argomentazione.
- (36) In secondo luogo, l'interessato sostiene che avrebbe avuto la certezza che il suo approccio fosse corretto non solo in ragione dell'atteggiamento dei servizi della Commissione, ma anche in ragione della sua conoscenza dei metodi impiegati dai servizi della Commissione per calcolare l'aliquota del dazio antidumping per la sua filiale thailandese. Nella fattispecie, l'aliquota del 3% è stata determinata sulla base del "margine di pregiudizio" di tale filiale, margine di pregiudizio basato sul suo margine di sottoquotazione. Ora, l'interessato sarebbe stato legittimato a considerare, tenuto conto della conoscenza che aveva della propria politica dei prezzi, che era determinante nel quadro del calcolo del margine di sottoquotazione della sua filiale thailandese, che calcoli differenziati sulla base di considerazioni relative all'origine non potevano che sfociare nella definizione di margini di pregiudizio, e quindi di aliquote di dazi antidumping, estremamente vicine (al 3%). Su questa base, sarebbe stato legittimo per

l'interessato considerare che i servizi della Commissione avessero ritenuto che, per ragioni pratiche, non fosse indispensabile una determinazione precisa dell'origine dei televisori a colori esportati dalla filiale thailandese dell'interessato; le false dichiarazioni di origine effettuate dall'interessato non avrebbero, pertanto, avuto incidenza sull'aliquota del dazio che sarebbe stata applicabile ai televisori a colori fabbricati dalla sua filiale thailandese *nell'ipotesi in cui* quest'ultima avesse domandato un riesame e ottenuto, prima del febbraio del 2000, aliquote antidumping distinte secondo l'origine conferita ai suoi televisori a colori dalla incorporazione di tubi catodici originari della Corea o della Malaysia.

(37) Accettare tale ragionamento sarebbe di fatto come ammettere che una situazione particolare possa trovare fondamento nell'omissione, da parte dell'interessato o della sua filiale thailandese, di una richiesta di riesame del regolamento antidumping del 1995. Una tale argomentazione potrebbe essere considerata pertinente solo se l'interessato fosse in grado di stabilire un nesso di causalità tra la sua inerzia (o quella della sua filiale) e il comportamento della Commissione. Ora, l'interessato non ha fornito la prova che la Commissione abbia, in un qualunque modo, contribuito alla sua interpretazione errata secondo cui poteva dichiarare come originaria della Thailandia la totalità della produzione di televisori a colori della sua filiale thailandese e non era tenuto a pensare di presentare una domanda di riesame in caso di modifiche nella fornitura di tubi catodici. Al contrario, il considerando 27 del regolamento (CE) n. 2376/94 costituiva un avvertimento molto chiaro con cui la Commissione sottolineava l'importanza di una determinazione rigorosa dell'origine dei televisori a colori.

(38) Pertanto, nel caso in questione non è rilevabile nessuna inadempienza derivante dal comportamento della Commissione e suscettibile di configurare una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(39) Dopo aver presentato la sua argomentazione relativa al cambiamento di approccio dei servizi della Commissione sull'applicazione delle regole di cui all'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'interessato sottolinea che la sua situazione è stata aggravata dal fatto che è trascorso un periodo eccezionalmente lungo, ovvero un anno, tra la comunicazione del risultato dell'inchiesta di riesame, nell'agosto 2001, e l'istituzione delle misure in forma riveduta nell'agosto 2002, tenuto conto che durante detto periodo, corrispondente ad una parte non irrilevante del periodo di riscossione considerato nel presente caso, all'interessato è stato impedito di beneficiare del dazio dello 0% cui sapeva di avere diritto per le sue importazioni di televisori a colori di origine malaysiana e coreana in provenienza dalla Thailandia.

(40) In primo luogo, e come già precedentemente dimostrato, l'interessato avrebbe potuto chiedere il riesame del regolamento (CE) n. 710/95 allo scopo di stabilire per i suoi televisori

a colori un dazio antidumping specifico, a partire dal momento in cui ha cominciato ad incorporare nei suoi televisori a colori dei tubi catodici coreani e malaysiani. Se l'interessato avesse seguito tale procedura di riesame, gli sarebbe stata applicata l'aliquota appropriata molto prima dell'agosto 2001.

(41) Inoltre questa argomentazione non tiene conto della procedura legislativa di adozione dei regolamenti antidumping. Infatti, dopo il periodo dell'inchiesta di riesame, conclusa il 31 dicembre 1999, la Commissione ha proceduto ad un'analisi dei dati che ha potuto raccogliere riguardanti tale periodo. Una volta terminata l'analisi, essa ha presentato agli operatori coinvolti, compreso l'interessato, e conformemente alla procedura prevista dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, una "disclosure" scritta con cui li informava delle conclusioni dell'inchiesta, in particolare dell'aliquota dei dazi antidumping, e li invitava a formulare le proprie eventuali osservazioni entro un dato termine, prima di sottoporre al Consiglio la sua proposta del futuro regolamento (CE) n. 1531/2002. La proposta della Commissione, che tiene conto delle eventuali osservazioni presentate dagli operatori interessati (che possono condurre la Commissione a modificare le aliquote dei dazi antidumping indicati nella "disclosure" – come è successo per l'interessato relativamente all'aliquota del dazio antidumping di cui alla "disclosure" per i televisori a colori originari della Thailandia), viene trasmessa al Consiglio per l'adozione. Il Consiglio è libero di non procedere all'adozione del regolamento. Pertanto è inesatto affermare, come fa l'interessato, che la comunicazione da parte della Commissione dei risultati provvisori nell'agosto 2001 avrebbe fatto sorgere in capo ad esso un qualunque diritto. Infatti tale "disclosure" non è altro che una delle tappe della procedura, nel quadro dell'elaborazione della proposta di regolamento antidumping che la Commissione sottopone poi al Consiglio in vista della sua adozione. I dazi antidumping sono fissati in un regolamento e sono applicabili solamente una volta che tale regolamento sia stato adottato e sia entrato in vigore. Si tratta di un aspetto procedurale essenziale, che l'interessato non poteva ignorare.

(42) Infine, con questa argomentazione l'interessato contesta, in parte o in toto, la stessa esistenza dell'obbligazione doganale. Ora, tale contestazione sfugge alla procedura di sgravio o di rimborso ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Infatti, l'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione e la determinazione del relativo importo rientrano nella competenza degli Stati membri e non della Commissione. D'altra parte, secondo giurisprudenza costante, le decisioni della Commissione nell'ambito delle procedure di non contabilizzazione a posteriori o di rimborso/sgravio in equità non hanno come oggetto

quello di deliberare sull'esistenza dell'obbligazione doganale o sul suo importo¹⁰. L'operatore che non ammette l'esistenza dell'obbligazione doganale deve impugnare la decisione che stabilisce tale obbligazione dinanzi alle istanze nazionali, conformemente all'articolo 243 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(43) Per quanto riguarda un'eventuale inadempienza delle autorità nazionali, l'interessato adduce le seguenti argomentazioni.

(44) L'interessato ritiene che le autorità doganali nazionali nel corso del periodo 1994-1999 abbiano dimostrato una mancanza di curiosità rispetto all'origine non preferenziale dei televisori a colori esportati dalla sua filiale thailandese. Secondo l'interessato, configurerebbe una situazione particolare il fatto che più autorità doganali nazionali, tra cui le autorità francesi, abbiano regolarmente proceduto, negli anni precedenti il periodo di riscossione considerato nel presente caso, a controlli sull'origine preferenziale dei televisori a colori da esso importati, senza esprimere né interesse né preoccupazione rispetto alla loro origine non preferenziale. Secondo l'interessato, in occasione di questi controlli avrebbe dovuto essere evidente, sulla base delle informazioni dettagliate relative ai componenti fornite ai funzionari doganali, che l'origine non preferenziale dei televisori a colori in questione non poteva essere thailandese. La prolungata mancanza di attenzione delle amministrazioni nazionali riguardo all'origine non preferenziale dichiarata avrebbe contribuito a rafforzare la certezza dell'interessato che il suo modo di procedere fosse corretto e, permettendo il perdurare della situazione, avrebbe quindi condotto al recupero di cui trattasi, che gli causerebbe un danno che supera il normale rischio commerciale.

(45) A questo riguardo, nella loro lettera del 29 maggio 2006 di risposta alla richiesta di informazioni supplementari dei servizi della Commissione, le autorità francesi indicano, a proposito del controllo operato dalla Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières nel 1998, che gli atti che sono stati reperiti “stabiliscono che il controllo ha riguardato diversi prodotti importati dall'interessato, fra cui i televisori in provenienza dalla Thailandia e da Singapore, per i quali gli investigatori hanno richiesto tutte le informazioni che consentissero di verificare la conformità dell'origine dichiarata” e che “Se i documenti allegati non menzionano la possibilità che i televisori avrebbero potuto essere sottoposti a un dazio antidumping, l'assenza di notifica di infrazione al termine del controllo ha potuto far credere all'interessato che le merci oggetto del contendere fossero dichiarate in modo corretto”. Tuttavia occorre osservare che, visto che i documenti oggetto della verifica in questione non sono stati conservati né dalle autorità competenti né dall'interessato, non si può stabilire che il

¹⁰ Si vedano le sentenze “Sportgoods” (causa C-413/96 – 24.9.1998), “Kia Motors” (T-195/97 – 16.7.1998) e “Hyper Srl” (T-205/99 – 11.7.2002).

servizio investigativo competente abbia potuto avere cognizione di documenti indicanti chiaramente l'origine malaysiana o coreana dei televisori a colori importati dall'interessato, e quindi che tali autorità abbiano commesso, in tale occasione, un'inadempienza suscettibile di porre l'interessato in una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92. E' il caso di sottolineare che non può essere rimproverato alle autorità doganali francesi di non aver conservato i documenti in questione, dal momento che non erano tenute a conservare tali documenti oltre il termine di tre anni.

- (46) Infine, per quanto riguarda i due controlli effettuati su carichi di merce scortati da dichiarazioni di immissione in libera pratica presentate all'ufficio doganale di Le Havre, occorre notare che in entrambi i casi l'origine dichiarata dall'interessato è stata ammessa senza verifica e che gli allegati alle dichiarazioni non potevano condurre le autorità competenti a dubitare della sua correttezza. Pertanto questi due controlli non possono aver posto l'interessato in una situazione particolare ai sensi del succitato articolo 239.
- (47) Per quanto riguarda le verifiche realizzate dalle autorità belghe e italiane (allegato 11 alla domanda), dai documenti trasmessi risulta chiaramente che tali autorità intendevano verificare se i televisori a colori importati potevano beneficiare del regime preferenziale in vigore con i paesi terzi interessati e avevano a tale scopo trasmesso alle autorità di tali paesi un certo numero di certificati Form A. Di conseguenza, a questo proposito non può essere rilevata alcuna inadempienza suscettibile di costituire una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (48) Infine, non è stato fornito dall'interessato nessun documento per quanto concerne un audit realizzato dalle dogane britanniche "tra il 1996 e il 1998, probabilmente nel 1997". Di conseguenza, a questo proposito non può essere rilevata alcuna inadempienza suscettibile di costituire una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (49) L'interessato ha anche prodotto tre comunicazioni (allegate alla domanda come n. 4, 5 e 12) di cui avrebbe avuto conoscenza o che gli sarebbero state indirizzate, e che avrebbero anch'esse contribuito a consolidare la certezza che il suo modo di procedere fosse corretto.
- (50) Per quanto riguarda le due lettere del 1998 (allegati n. 4 e 5 alla domanda), nelle quali, secondo l'interessato, la Commissione avrebbe confermato che i televisori a colori fabbricati dalla filiale thailandese dell'interessato potevano beneficiare dell'aliquota individuale del 3%, occorre osservare che tali lettere si limitano di fatto a suggerire alle autorità spagnole l'interpretazione che sarebbe opportuno dare all'espressione "prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità", di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 710/95. D'altro

canto, emerge chiaramente dall'oggetto di queste lettere che esse riguardano i televisori a colori "originari della Thailandia".

- (51) A proposito della lettera inviata dalla direzione generale delle dogane francesi all'interessato il 7 ottobre 1999 (allegato n. 12 alla domanda), occorre notare che tale lettera, che si riferisce all'applicazione del regolamento (CE) n. 710/95 ai televisori a colori "originari della Thailandia", mostra di fatto che la principale preoccupazione dell'interessato non era l'interpretazione delle disposizioni pertinenti dell'Allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93, ma piuttosto quella della parte di frase "venduti per l'esportazione nella Comunità" (che figura all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 710/95), e questo in relazione con il circuito di fatturazione in virtù del quale lo sdoganamento nella Comunità doveva essere realizzato dall'interessato sulla base di una fattura emessa da un intermediario stabilito a Hong Kong.
- (52) Pertanto, nel presente caso non è rilevabile nessuna inadempienza derivante dal comportamento delle autorità nazionali e suscettibile di costituire una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (53) Da quanto sopra deriva che le circostanze della fattispecie non sono di natura tale da configurare una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (54) Per quanto concerne la seconda condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (assenza di manovra fraudolenta o di negligenza manifesta), da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia delle Comunità Europee risulta che per esaminarla occorre tener conto, in particolare, della complessità della legislazione, dell'esperienza dell'interessato e della diligenza di cui esso ha dato prova.
- (55) In via preliminare, è il caso di notare che la Commissione ritiene che l'interessato non abbia commesso una manovra fraudolenta.
- (56) Per quanto riguarda il criterio della complessità della normativa, è opportuno osservare che la normativa relativa alla determinazione dell'origine non preferenziale dei televisori a colori non può, in quanto tale, essere considerata particolarmente complessa. Inoltre tale normativa di fatto era nuova solo in apparenza nel 1994, poiché trovava la sua fonte nel regolamento (CEE) n. 2632/70 della Commissione del 23 dicembre 1970. Ora, l'applicazione di tale regolamento non aveva, in passato, presentato difficoltà degne di nota, in particolare per l'interessato che, da anni, procedeva ad importazioni molto rilevanti di televisori a colori.
- (57) Infine, il fatto che siano applicabili delle soglie diverse nel quadro delle regole d'origine non preferenziale (45% e 35%, cfr. Allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93) e nel quadro

delle regole di origine preferenziale (40% e 20%, cfr. Allegato 15 del regolamento (CEE) n. 2454/93) non consente di considerare complessa tale legislazione.

- (58) Per quanto riguarda il criterio relativo all'esperienza dell'interessato, occorre osservare che, al momento dei fatti, l'interessato procedeva già da diversi anni alla produzione, e all'occorrenza all'esportazione e all'importazione, di diversi materiali elettronici come i televisori a colori e aveva quindi una conoscenza approfondita delle regole che disciplinavano il commercio internazionale di tali prodotti. L'interessato deve quindi essere considerato un operatore esperto.
- (59) Inoltre, l'interessato era necessariamente informato di alcune sottigliezze sulla determinazione dell'origine dei televisori a colori. Quindi non poteva ignorare che la sua filiale thailandese doveva fornire alle autorità thailandesi dati molto dettagliati per ottenere il rilascio di certificati Form A. In tale contesto, è poco probabile che tale filiale non abbia preso coscienza del fatto che i suoi dati contabili facevano chiaramente emergere un valore aggiunto in Thailandia basso e soprattutto insufficiente per ottenere il riconoscimento di un'origine thailandese, sia preferenziale che non preferenziale.
- (60) Di fatto, la filiale thailandese dell'interessato avrebbe dovuto sapere che solo aggiungendo i costi corrispondenti ai componenti originari di altri paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), i costi di produzione dei suoi televisori a colori mostravano un valore aggiunto in Thailandia superiore alla soglia richiesta ai sensi dell'allegato 15 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Di fatto era più complesso per l'interessato e la sua filiale thailandese stabilire l'origine preferenziale dei televisori a colori, dato l'impatto del cumulo regionale, che applicare delle soglie di valore aggiunto, prescindendo dal cumulo regionale, al fine di determinare correttamente l'origine non preferenziale degli stessi televisori a colori.
- (61) Infine, per quanto riguarda il riferimento fatto dall'interessato all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio del 13 luglio 1998¹¹, testo che attesterebbe la complessità della normativa, conviene osservare che tale testo si riferisce ad alcuni prodotti tessili e non si riferisce in alcun modo ai televisori a colori. Pertanto detto testo non permette di far considerare complessa la normativa applicabile nella fattispecie.
- (62) Per quanto riguarda il criterio relativo alla diligenza di cui ha dato prova l'interessato, conviene osservare quanto segue.
- (63) E' vero, come indicano le autorità francesi nella loro lettera del 14 settembre 2005, che l'interessato è uno degli operatori che ha richiesto l'apertura di un'inchiesta volta ad accertare

¹¹ Regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 relativo alle attestazioni di origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni (GU L 202 del 18.7.1998, p. 11).

l'esistenza di pratiche di dumping nel 1992 e ha, in quest'ambito, collaborato con i servizi della Commissione. Tuttavia tale comportamento costituisce l'atteggiamento normale di un operatore che chiede l'apertura di un'inchiesta antidumping. Ciò non consente quindi di qualificare il comportamento dell'interessato come "diligente".

- (64) L'interessato avrebbe dovuto sospettare che l'origine dei televisori a colori poteva essere influenzata da un cambiamento della fonte di approvvigionamento per i tubi catodici. Infatti, in occasione dell'inchiesta antidumping iniziale (1° luglio 1991 – 30 giugno 1992), aveva fornito alla Commissione informazioni sull'origine thailandese dei tubi catodici. La Commissione ha quindi proposto dei dazi antidumping individuali basati su queste informazioni. Ora, l'interessato non ha più, in seguito, chiesto alla Commissione un riesame del regolamento antidumping (possibilità che gli era offerta dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base antidumping) per tenere conto della diversificazione delle sue fonti di approvvigionamento per i tubi catodici provenienti dalla Corea e dalla Malaysia.
- (65) Inoltre, dopo la "disclosure" dell'agosto 2001, l'interessato non poteva più avere alcun dubbio sull'origine dei televisori a colori che importava. Infatti è indicato chiaramente al considerando 45 del regolamento (CE) n. 1531/2002, che su questo punto è identico alla "disclosure" di cui sopra, che *"Dall'inchiesta è emerso che per tutte le esportazioni effettuate nella Comunità [...], non si è raggiunta la percentuale del 45 % del valore aggiunto. L'origine è stata pertanto determinata in base alla regola del valore del 35 % dei pezzi/materiali non originari. A tale proposito, si è inoltre accertato che l'origine dei televisori a colori era in pratica determinata dall'origine del TTC, il quale rappresentava, in tutti i casi tranne uno, almeno il 35 % del prezzo franco fabbrica di detti televisori a colori"*. L'interessato non poteva quindi più ignorare che le dichiarazioni doganali che indicavano l'origine thailandese dei suoi televisori a colori erano inesatte. Eppure non ha intrapreso nessuna azione per regolarizzare questa situazione e ha continuato ad effettuare dichiarazioni doganali con l'indicazione di un'origine che doveva sapere essere errata.
- (66) L'interessato, dopo essere venuto a conoscenza degli scambi di note tra le autorità spagnole e la Commissione (allegati 4 e 5 alla domanda), avrebbe chiesto all'amministrazione francese delle precisazioni sul dazio antidumping applicabile ai televisori a colori fabbricati dalla sua filiale thailandese; in risposta a tale richiesta ha ricevuto dalle autorità francesi la lettera del 7 ottobre 1999 precedentemente citata. Ora, come è già stato spiegato sopra, dalla risposta di tali autorità emerge chiaramente che l'obiettivo dell'interessato era, di fatto, quello di sapere se all'atto dell'immissione in libera pratica dei televisori a colori in questione, poteva presentare una fattura emessa da un intermediario di Hong Kong e non quello di ottenere

un'interpretazione delle disposizioni pertinenti dell'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Quindi, dal momento che tale richiesta non era volta principalmente ad ottenere un'interpretazione delle disposizioni in questione nel presente caso, non è possibile considerarla come una prova di diligenza da parte dell'interessato.

(67) Da quanto sopra deriva che si deve ritenere che l'interessato abbia dato prova di negligenza manifesta ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(68) Pertanto non è giustificato procedere allo sgravio dei dazi all'importazione nel presente caso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di 7 889 761 EUR oggetto della domanda della Repubblica Francese del 14 settembre 2005 non è giustificato.

Articolo 2

La Repubblica Francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 07/V/2007

Per la Commissione
Laszlo KOVACS
Membro della Commissione